Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1215

Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo

18/12/2022 - 02:38

Indice

1. DDL S. 1215 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1215 5
1.3. Trattazione in Commissione 8
1.3.1. Sedute 9
1.3.2. Resoconti sommari 10
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 11
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/02/2020 12
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 19/02/2020 14
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020 20

1. DDL S. 1215 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1215
XVIII Legislatura

Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo
Titolo breve: *vittime del dovere*

Iter
19 febbraio 2020: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1215	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Fabrizio Trentacoste (M5S)
Cofirmatari
Nicola Morra (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Mario Michele Giarrusso (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Rosa Silvana Abate (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Donatella Agostinelli (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Luisa Angrisani (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Giuseppe Auddino (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Laura Bottici (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Elena Botto (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Antonella Campagna (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Margherita Corrado (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Marco Croatti (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Emanuele Dessi' (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Daniela Donno (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Tiziana Carmela Rosaria Drago (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Elvira Lucia Evangelista (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Giorgio Fede (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Agnese Gallicchio (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Felicia Gaudiano (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Silvana Giannuzzi (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Ugo Grassi (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Barbara Guidolin (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Virginia La Mura (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Elio Lannutti (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Cinzia Leone (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Pietro Lorefice (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Gaspare Antonio Marinello (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Susy Matrisciano (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

Raffaele Mautone (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Simona Nunzia Nocerino (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Fabrizio Ortis (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Gianluigi Paragone (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Daniele Pesco (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Giuseppe Pisani (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Sergio Puglia (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Sabrina Ricciardi (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Iunio Valerio Romano (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Loredana Russo (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Paola Taverna (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Mario Turco (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Grazia D'Angelo (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Fabio Di Micco (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Gisella Naturale (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Francesco Castiello (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Bianca Laura Granato (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Gianmarco Corbetta (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
Sergio Romagnoli (M5S) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

SITUAZIONI DI ASSISTIBILITA' , VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE , MAFIA E CAMORRA

Articoli

REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Vincenzo Garruti** (M5S) (dato conto della nomina il 19 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede redigente** il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1215

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1215

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRENTACOSTE** , **MORRA** , **GIARRUSSO** , **ABATE** , **AGOSTINELLI** , **ANGRISANI** , **AUDDINO** , **BOTTICI** , **BOTTO** , **CAMPAGNA** , **CASTIELLO** , **CORBETTA** , **CORRADO** , **CROATTI** , **D'ANGELO** , **DESSÌ** , **DI MICCO** , **DONNO** , **DRAGO** , **EVANGELISTA** , **FEDE** , **GALLICCHIO** , **GAUDIANO** , **GIANNUZZI** , **GRANATO** , **GRASSI** , **GUIDOLIN** , **LA MURA** , **LANNUTTI** , **LEONE** , **LOREFICE** , **MARINELLO** , **MATRISCIANO** , **MAUTONE** , **NATURALE** , **NOCERINO** , **ORTIS** , **PARAGONE** , **PESCO** , **PIARULLI** , **Giuseppe PISANI** , **PUGLIA** , **RICCIARDI** , **ROMAGNOLI** , **ROMANO** , **RUSSO** , **TAVERNA** e **TURCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2019

Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo

Onorevoli Senatori. - L'Italia ha da tempo iscritto nel proprio bilancio nazionale un debito pesante, che appartiene al versante oscuro della propria storia repubblicana: quello contratto verso le vittime innocenti della mafia e dei loro familiari.

La mafia, così come in passato, continua ancora oggi il suo scontro con lo Stato, seminando terrore, sangue e vittime innocenti, ma ogniqualvolta che tali fenomeni criminosi si dispiegano sul territorio nazionale, si concretizza una sonora sconfitta per le istituzioni del nostro Paese.

Inoltre, seppure nel corso degli anni il legislatore ha provato ad operare un graduale riconoscimento all'enorme sacrificio delle vittime mietute dal fenomeno mafioso, ponendole in rapporto con quelle del terrorismo, ha indirettamente creato una complessa stratificazione normativa, caratterizzata da una fortissima sperequazione attraverso l'identificazione di vittime del terrorismo, vittime del terrorismo mafioso e vittime di mafia.

La normativa primaria di settore, infatti, ha introdotto limiti stringenti alla concessione dei benefici alle vittime dei reati di tipo mafioso, riducendo al contempo le risorse finanziare destinate a tali fini ed ha discriminato le vittime di quei reati con quelle del terrorismo.

Il solco doloroso del discrimine si è maggiormente accentuato con la legge 3 agosto 2004, n. 206, che non ha attuato una concreta equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Successivamente, poi, la legge 20 febbraio 2006, n. 91, ha esteso l'applicazione della predetta normativa ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre del 1961, il comma 2 dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 2012, n.20, introducendo il comma 1-*bis* all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ha esteso i benefici previsti dalla normativa ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime ed ai superstiti della cosiddetta « banda della Uno bianca ».

Appare evidente, tuttavia, che in alcuni casi sopra citati manca del tutto il movente di natura sovversiva e terroristica, dal momento che alcuni di essi sono stati ascritti dalla Magistratura nell'alveo della mera associazione a delinquere finalizzata alle rapine o comunque privi dei caratteri essenziali legati alla *ratio legis*.

Operando in tal senso, allora, il legislatore ha voluto dare un preciso riconoscimento alle vittime, valutando una sua responsabilità nel non aver garantito la repressione del fenomeno e l'incolumità dei cittadini, prevedendo elevate forme di tutela a ristoro e sostegno delle vittime per quegli atti criminosi.

Oggi più che mai si leva il grido dei sopravvissuti in prima persona, delle vedove e degli orfani delle vittime della mafia che chiedono il perché di tale disparità di trattamento.
Per di più, non può non ricordarsi la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 21, della legge 15 luglio del 2009, n. 94, che ha modificato la lettera *a)*, comma 1, dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, il quale ha dettato i requisiti per la concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, prescrivendo che tali benefici possano essere concessi solo se i superstiti non risultino in rapporto di coniugio, convivenza parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure previste dall'articolo 5, comma 3-*bis* del codice di procedura penale.
L'indicazione del quarto grado di parentela o di affinità, con riferimento al quale è oggi necessario l'accertamento al fine dell'ottenimento dei citati benefici, ha pertanto determinato un aggravamento di lavoro per le prefetture - uffici territoriali del Governo e per le questure deputate ai controlli da rendere di fatto difficilmente erogabili gli stessi benefici o, comunque, da dilatare i relativi tempi istruttori oltre ogni limite di ragionevolezza.
A ciò si aggiungono le gravi carenze delle strutture preposte, nelle ipotesi, tutt'altro che infrequenti, di famiglie numerose che presentano la richiesta.
Appare pertanto necessario prevedere accertamenti istruttori che rispondano e contemperino tra loro, da un lato, il pubblico interesse all'erogazione dei benefici previsti dalla legge in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata e, dall'altro, il pubblico interesse a che tali benefici non siano in nessun caso concessi a coloro che intrattengono relazioni con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Ciò può essere garantito solo contenendo, ragionevolmente, le verifiche istruttorie entro il secondo grado di parentela.
Alla luce di quanto sopra esposto, permane in maniera preponderante una forte discriminazione tra diverse categorie di vittime ovvero tra le vittime di terrorismo e le vittime di mafia, che non trova nessun fondamento giuridico, costituzionale ed etico, ma anzi lede la dignità della persona, quale riconoscimento dell'individuo in quanto tale e di conseguenza, anche quella della stessa vittima e dei suoi familiari a cui questo Paese deve ancora tanto.
Il valore della dignità degli uomini e delle donne vittime di mafia e dei loro familiari deve essere posto sotto i riflettori dell'articolo 3 della Costituzione, articolo fortemente voluto dai padri costituenti, che delinea graniticamente il principio di uguaglianza formale e di uguaglianza sostanziale; in virtù di ciò, la non ragionevole disomogeneità di trattamento appare in netto contrasto con tali princìpi fondamentali che garantiscono un massimo e compiuto sviluppo del principio personalista.
Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di operare una rivisitazione della materia, che risulti ispirata ad un chiaro ed univoco principio regolatore, finalizzato a superare gli aspetti critici della normativa frammentata e discriminatoria, dando così un eguale riconoscimento alle vittime di matrice terroristica, terroristica mafiosa o mafiosa.
Pertanto, in riferimento ai profili costituzionali della materia, la sua rivisitazione risponderebbe alla logica garantista, che è fondamento della nostra Repubblica ed in vero la stessa passerebbe alla storia ed alle future generazioni come atto di elevata giustizia sociale e morale per quanti hanno pagato con il proprio sangue la violenza della criminalità di stampo mafioso.
Il disegno di legge che si propone, è suddiviso in quattro articoli.
L'articolo 1 estende alle vittime di mafia le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206, operando una completa equiparazione tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata di stampo mafioso.
L'articolo 2 pone il limite del secondo grado parentale, così come previsto per altre categorie di vittime, riuscendo a contemperare da una parte le richieste istruttorie volte ad escludere dai benefici previsti in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata quei soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale e dall'altra risponde alla necessità delle

vittime di trovare certo sostegno.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente la copertura finanziaria e le disposizioni in merito all'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis,* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre a tutte le vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché ai familiari delle vittime ed ai superstiti »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « , ad eccezione del comma 6 » sono soppresse;

c) il titolo è sostituito dal seguente: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2020.

Art. 2.

(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186)

1. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: « entro il quarto grado » sono sostituite dalle seguenti: « entro il secondo grado ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1215
XVIII Legislatura

Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo
Titolo breve: *vittime del dovere*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 131 (pom.)
18 febbraio 2020

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

N. 132 (pom.)
19 febbraio 2020

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 173 (ant.)
5 agosto 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
131ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(388) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VITALI. - Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Riprende la discussione generale.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) interviene a integrazione del proprio precedente intervento, per sollecitare la conclusione dell'esame del disegno di legge costituzionale in titolo, il cui *iter* è iniziato da oltre un anno e mezzo.
Sottolinea che dalle audizioni informali sono emerse indicazioni interessanti, che potranno essere recepite nelle proposte emendative.
Rileva, inoltre, che l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale, unitamente alle proposte di depenalizzazione di alcuni reati già all'esame del Ministero della giustizia, consentirebbe di perseguire i delitti che destano maggiore allarme sociale. Del resto, alcuni procuratori già provvedono a stilare elenchi di priorità al fine di organizzare l'attività investigativa dell'ufficio e conseguire risultati più efficienti. Pertanto, sarebbe opportuno normare questa attività che, al momento, è rimessa solo alla valutazione discrezionale del capo ufficio della procura.
Evidenzia che il tema è da tempo oggetto del confronto tra magistratura e giurisprudenza, per cui sarebbe opportuno che il Parlamento finalmente si pronunciasse in merito.
Chiede, quindi, di fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD*) sottolinea che il Partito democratico non ha un orientamento pregiudizialmente sfavorevole riguardo alla indicazione di una priorità nell'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, anche nel corso delle audizioni sono emerse alcune criticità, non solo in via di principio ma anche con riferimento al metodo prescelto per attuarlo. A suo avviso, infatti, vi è il rischio di introdurre elementi distorsivi nella riforma del sistema della giustizia cui si deve procedere: il momento attuale pertanto non è quello più indicato per un intervento di questo tipo. Nel caso in cui si intendesse proseguire nell'esame del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti correttivi, senza fini ostruzionistici.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel concordare con il senatore Parrini, ritiene che nel corso delle audizioni siano emerse difficoltà insuperabili, che sconsiglierebbero di portare a termine la riforma costituzionale prospettata.

Poiché nessun altro richiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara così conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di venerdì 28 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 876 E CONNESSI

Il senatore GARRUTI (*M5S*), in qualità di relatore sui provvedimenti in titolo, avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge n. 1215 ("Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo"). Segnala, quindi, l'opportunità di procedere quanto prima alla congiunzione ai disegni di legge n. 876 e connessi, in modo che anche per questa misura sia possibile chiedere al Governo dati sul numero di persone coinvolte e sulla quantificazione degli oneri.

Il PRESIDENTE assicura che la congiunzione sarà effettuata in occasione della prossima seduta plenaria.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell' audizione informale sui disegni di legge n. 1144 e connessi (distacco e aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), che si è svolta nella riunione dell'odierno Ufficio di Presidenza, l'esperto intervenuto ha preannunciato l'invio di una memoria, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 19/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, presentando uno schema di parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) illustra uno schema di parere alternativo, presentato dal senatore Garruti e altri senatori, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore SCHIFANI (*FIBP-UDC*) esprime forti perplessità sul subemendamento 2.219/1 per la vaghezza del principio che propone di introdurre, dato che non è chiaro a quale autorità spetti la valutazione della rilevanza del contenuto dell'intercettazione, tale da consentirne l'utilizzo in procedimento diverso da quello per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato. In questo modo, a suo avviso, la decisione sarebbe rimessa al giudizio insindacabile del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, essendo peraltro non impugnabile.
Osserva che la mediazione apparentemente raggiunta tra le forze politiche che sostengono la maggioranza sulla questione delle intercettazioni, come anche sulla prescrizione, costituisce un arretramento sotto il profilo del principio della certezza del diritto. Ritiene, inoltre, che le misure del Governo nel settore della giustizia, nel loro complesso, siano irrazionali e non consentano di raggiungere un orientamento condiviso, come invece accaduto in occasione della riforma costituzionale sul giusto processo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) esprime moderata soddisfazione per la parziale rinuncia del Governo all'utilizzo delle intercettazioni cosiddette "a strascico", cioè per i reati non contemplati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, come peraltro stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 51 del 2020.
Tuttavia, a suo avviso, il provvedimento presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto non soddisfa il requisito dell'urgenza *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione: si è giunti, infatti, alla quarta proroga dell'entrata in vigore della riforma introdotta dall'ex ministro Orlando. Peraltro, essendo in corso la predisposizione - da parte del Governo - di uno schema di riforma del processo penale, sarebbe stata quella la sede più opportuna in cui inserire la disciplina delle intercettazioni.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*), pur valutando positivamente il potenziamento degli strumenti di indagine per il contrasto della corruzione, evidenzia il rischio di una paralisi dell'attività della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento ai reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze.
Al fine di non violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, sarebbe necessario - a suo avviso - intervenire con una riforma più ampia e organica del processo penale, nella quale si contemperino il potere repressivo dello Stato e il legittimo esercizio dell'azione amministrativa.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge lo schema di parere proposto dal relatore.

È quindi posto in votazione lo schema di parere a prima firma del senatore Garruti, che risulta approvato.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ulteriore emendamento 3.0.300 (testo 2), proponendo per quanto di competenza, parere non ostativo.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) ***CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo***
(971) ***Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere***
(1537) ***Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere***
(51) ***MARINO. - Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento***
(1215) ***TRENTACOSTE ed altri. - Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971, 1537 e 51, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1215 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 1215, a prima firma del senatore Trentacoste, che interviene in materia di tutela e sostegno alle vittime di mafia.
Nello specifico, l'articolo 1 estende alle vittime di mafia le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi contenute nella legge n. 206 del 2004, al fine di operare una completa equiparazione tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata di stampo mafioso.
L'articolo 2 reca una modifica al decreto-legge n. 151 del 2008 inerente ai limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Così come previsto per altre categorie di vittime, si dispone che i benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata siano concessi a condizione che il beneficiario non risulti in rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado - in luogo del quarto grado, come da normativa vigente - con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.
Gli articoli 3 e 4, infine, recano rispettivamente la copertura finanziaria e le disposizioni in merito all'entrata in vigore della legge.
Propone, quindi, la congiunzione della proposta in esame ai disegni di legge n. 876 e connessi in tema di benefici per le vittime del dovere.

La Commissione conviene.

Il senatore CORBETTA (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo, come convenuto dal Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, di fornire informazioni dettagliate sulle risorse disponibili per l'attuazione dei provvedimenti in titolo. Sottolinea che la questione dell'estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo è ormai risalente nel tempo. Al fine di superare le difficoltà incontrate finora, sarebbe corretto operare una ricognizione precisa dei fondi necessari per la copertura degli oneri, prima di proseguire l'*iter* dei provvedimenti in esame.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che trasmetterà la richiesta agli uffici competenti, affinché forniscano al Comitato ristretto le informazioni necessarie per lo svolgimento di un lavoro accurato, anche al fine di favorire la collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) sottolinea che, a causa di una interpretazione restrittiva della giurisdizione della Corte dei conti in materia di controversie inerenti la concessione dei benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, il diritto soggettivo riconosciuto in capo alle vittime e ai loro familiari superstiti è ora ritenuto soggetto a prescrizione e addirittura a decadenza. A suo avviso, si dovrebbe tornare a considerarlo imprescrittibile, come negli anni Cinquanta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 2.219 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo,
premesso che:
- secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la libertà e la segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione costituisce un diritto inviolabile della persona ai sensi dell'articolo 2 - in quanto tale sottratto alla stessa revisione costituzionale (sentenza n. 366 del 1991) - e le sue limitazioni sono sottoposte alle condizioni della riserva assoluta di legge e all'atto «puntualmente motivato» dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 34 del 1973);
- da ciò consegue che «l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'articolo 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco» e che «l'articolo 270, primo comma, del codice di procedura penale appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali» in materia (sentenza n. 366 del 1991);
- sempre secondo la Corte «la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità» e costituisce «un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (sentenza n. 64 del 1994);
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 51 del 2020 hanno concluso, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che «l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge», chiarendo che i «reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale devono comunque essere ricompresi tra i reati di cui all'articolo 266;
- la stessa Cassazione ha circoscritto l'applicazione dell'utilizzazione delle intercettazioni enunciando, in linea con la giurisprudenza costituzionale, il seguente principio di diritto: «Il divieto di cui all'art. 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»;
- «trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimità costituzionale della norma eccezionale appena indicata deve avvenire secondo i principi del più rigoroso scrutinio» (Corte Costituzionale, sentenza n. 64 del 1994);
- l'emendamento 2.219, così come formulato, estende l'utilizzabilità delle intercettazioni anche ai reati di cui all'articolo 266, comma 1, codice di procedura penale per i quali non sia obbligatorio l'arresto in flagranza, facendo venir meno, salvo il criterio dell'indispensabilità, il carattere derogatorio dell'attuale disciplina, istituendo un' «autorizzazione in bianco» in contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale;
- rilevata inoltre un'erronea formulazione linguistica, peraltro già presente nella vigente formulazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale,
sull'emendamento 2.219 esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che, in linea con la giurisprudenza costituzionale e con quanto conseguentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le parole «e dei reati di cui all'art. 266, comma 1» siano sostituite dalle

seguenti: «, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 266, comma 1» e che le parole «sono stati disposti» siano sostituite dalle seguenti: «sono state disposte»;
sui relativi subemendamenti, esprime parere non ostativo.
Esaminato, inoltre, l'emendamento del relatore 2.220, e il subemendamento 2.220/1 ad esso riferito, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI GARRUTI, DE PETRIS E BRESSA
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.0.300 (testo 2) della relatrice, richiamando interamente quanto osservato in sede di espressione del parere sull'emendamento 3.0.300, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.
Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. 1905, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.
Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.
Il primo è il disegno di legge n.1894, sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.
L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. 1900, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.
Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. 865), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. 1825) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. 83 e connessi).
Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. 876 e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. 1477), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.
Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 1642, in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.
Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. 953, a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1905) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice VALENTE (*PD*) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.
Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.
Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.
L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.
Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.
Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.
L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.
Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.